COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO
Provincia di Salerno
Ufficio del Sindaco

COMUNE di SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO
PROVINCIA DI SALERNO
Prot. n. 28 MAG. 2014
del 28.05.2014
PROT. N° 05731

ORDINANZA N. 996 /2014

Oggetto - DISCIPLINA DELL'ACCENSIONE DI FUOCHI ALL'APERTO SUL TERRITORIO COMUNALE.

Il SINDACO

Nella sua qualità di Autorità di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 15 della L. 24.02.1992, n.225,

Premesso che:

• E' prassi bruciare all'aperto materiale di origine vegetale proveniente dalla pulizia di orti privati, nonché di fogliame e altri residui vegetali provenienti dalle attività agricole, in particolar modo dalla pulizia dei fondi.

• Pervengono continue segnalazioni al Comune da parte di cittadini riguardanti l'accensione di fuochi in orari non consoni, arrecando danni ai privati.

• La pratica del taglio delle erbe e degli arbusti produce materiale facilmente utilizzabile come fertilizzante, per cui appare opportuno sollecitare i cittadini, in via prioritaria, ad attivarsi nella pratica del riutilizzo dei residui in loco previo accumulo e/o interramento.

• Una corretta disciplina dell'accensione dei fuochi all'aperto contribuisce all'attività di prevenzione degli incendi boschivi la quale riveste una grande rilevanza nella nostra Regione sia per la consistenza delle superfici percorse dal fuoco, sia per le nuove tipologie di incendio che si riscontrano, con particolare riferimento a quella di "interfaccia" che comporta la possibile penetrazione dei fronti di incendio anche nelle zone urbanizzate.

• La Giunta Regionale Campania – STAPF – ha invitato i Comuni ad adottare idonee misure per fronteggiare il rischio incendi.

Ritenuto
indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Richiamati:

la L.R. n. 11 del 07.05.1996; gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; la L. 21.11.2000 n. 353 *"Legge quadro in materia di incendi boschivi"*; l'OPCM n. 3606 del 28/08/2007.

ORDINA

In tutto il territorio comunale, le operazioni di bruciatura di materiale di origine vegetale proveniente dalla pulizia di orti privati, nonché di fogliame e altri residui vegetali provenienti dalle attività agricole, in particolar modo dalla pulizia dei fondi, devono svolgersi tassativamente secondo il seguente calendario:

• **dal 1 settembre al 31 marzo, nei giorni dal Lunedì al Sabato (solo se feriali)** dalle ore 07.00 alle ore 11.00 (ora di fine combustione).

• **dal 1 aprile al 31 maggio, nei giorni dal Lunedì al Sabato (solo se feriali)** dalle ore 06.00 alle ore 09.00 (ora di fine combustione).

L'accensione dei fuochi per le suindicate finalità è, comunque, subordinata alle seguenti condizioni:

• Condizioni meteo favorevoli (assenza di vento);

• Adozione di ogni cautela lasciando intorno al sito oggetto dell'intervento una fascia libera da vegetazione;

• Munirsi di idonee attrezzature per evitare l'eventuale propagarsi delle fiamme e disporre nelle immediate vicinanze di un punto di approvvigionamento idrico;

• Abbandonare il luogo solo dopo essersi assicurati che le fiamme siano state completamente spente;

• Sospendere immediatamente le attività in caso di improvviso mutamento delle condizioni atmosferiche;

• Adottare una condotta civile informando con anticipo gli inquilini delle abitazioni limitrofe al fondo interessato dalle attività di pulitura e bruciatura, assicurandosi, inoltre, che queste ultime siano effettuate a congrua distanza dai fabbricati altrui;

• Le sterpaglie o simili dovranno essere adeguatamente essiccate;

• È vietato bruciare materiali diversi da sterpaglie e simili e/o di scarti vegetali di origine agricola (ad es. sacchi di carta, cartoni, plastica, pneumatici, stracci, contenitori di fitofarmaci o medicinali, ecc.).

• **Dal 1 giugno al 31 agosto è fatto assoluto divieto di**:

- accendere fuochi;

- Bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie;

- usare apparecchi a fiamma libera o elettrica per tagliare metalli;

- Usare fornelli inceneritori che possano produrre faville;

- Compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio,

- Usare fuochi d'artificio, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti.

È fatto assoluto divieto, in ogni tempo, di combustione di materiali diversi da scarti vegetali, ecc. (es. materie plastiche, contenitori, ecc.).

INVITA

I cittadini, in caso di avvistamento di incendio, ad avvertire con sollecitudine attraverso uno dei seguenti numeri:

1 Il Servizio Emergenza Ambientale del Corpo Forestale dello Stato – telefono **n. 1515;**

2 Il Comando dei Vigili del Fuoco – telefono **n. 115;**

3 La Polizia Municipale di Sant'Egidio del Monte Albino – telefono **n. 081/915876**

AVVERTE

Che ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate le sotto elencate sanzioni che potranno essere estinte con le modalità previste dalla L. 689/81:

• Combustione sterpaglie, vegetali, ecc. fuori orari, giorni consentiti e/o non essiccate e comunque in modo diverso da quanto stabilito nella presente Ordinanza: **SANZIONE AMMINISTRATIVA € 150,00**;

• Combustione materiali diversi da scarti vegetali, ecc. (es. materie plastiche, contenitori, ecc.): **SANZIONE AMMINISTRATIVA € 500,00.**

Ai sensi dell'art. 3, co. 4, della L. n. 241/1990, avverte che, contro la presente ordinanza, è ammesso, nel termine di 60 gg., ricorso al Tribunale Amministrativo regionale della Campania o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 gg. dallo stesso termine.

La presente ordinanza sostituisce le precedenti in materia, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line, sul sito web istituzionale e nei luoghi pubblici, con avvertenza che tale affissione vale come notifica a tutti gli effetti di legge.

Gli agenti di Polizia Locale dell'ente, cui viene rimessa copia della presente ordinanza, sono incaricati della vigilanza e del rispetto della relative statuizioni.

IL SINDACO
Nunzio Carpentieri